

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 FEBBRAIO 2025

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
05.02.2025	<p>ST 5907 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GOVSATCOM e connettività sicura)</p> <p>ST 5907 2025 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GOVSATCOM e connettività sicura)</p>	<p>La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. L'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.</p>	<p>D.G. Risorse Strumentali</p> <p>D.G. Università Ricerca e Innovazione</p>
11.02.2025	<p>PE 76 2024 REV 1 - ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLO SPAZIO EUROPEO DEI DATI SANITARI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/24/UE E IL REGOLAMENTO (UE) 2024/2847</p>	<p>Il regolamento ha lo scopo di istituire lo spazio europeo dei dati sanitari (European Health Data Space, EHDS) al fine di migliorare l'accesso delle persone fisiche ai loro dati sanitari elettronici personali e il loro controllo su tali dati nel contesto dell'assistenza sanitaria, nonché per conseguire più efficacemente altre finalità che comportano l'uso dei dati sanitari elettronici nei settori sanitario e assistenziale di cui beneficerebbe la società, quali la ricerca, l'innovazione, la definizione delle politiche, la preparazione e la risposta alle minacce sanitarie, anche per quanto riguarda la prevenzione e la gestione di future pandemie, la sicurezza dei pazienti, la medicina personalizzata, le statistiche ufficiali o le attività normative. Il presente regolamento ha inoltre l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico e tecnico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso di sistemi di cartelle cliniche elettroniche (European Health record system – EHR) in conformità dei valori dell'Unione. Lo spazio europeo dei dati sanitari sarà un elemento fondamentale nella creazione di un'Unione europea della salute forte e resiliente.</p>	<p>D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 FEBBRAIO 2025

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
12.2. 2025	<p>ST 6014 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) Terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici Secondo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni</p>	<p>L'acqua è essenziale per la vita e di conseguenza per la nostra società ed economia. Tuttavia, le risorse idriche dell'UE continuano a subire pressioni notevoli a causa della cattiva gestione strutturale, dell'uso non sostenibile del suolo, dei cambiamenti idromorfologici, dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici, dell'aumento della domanda di acqua e dell'urbanizzazione. Come illustrato nella valutazione europea dei rischi climatici¹, i cambiamenti climatici stanno esacerbando queste pressioni e aumentando i rischi legati all'acqua, che si presentano sotto forma di periodi di siccità più frequenti o prolungati e di precipitazioni estreme che minacciano la sicurezza alimentare, la salute pubblica, gli ecosistemi, le infrastrutture e l'economia dell'Europa. Solo negli ultimi mesi l'Europa ha assistito nuovamente al forte impatto di eventi estremi legati all'acqua che hanno causato la tragica perdita di vite umane e danni per molti miliardi di euro. Nel 2024 si sono verificati periodi prolungati di siccità in diversi paesi mediterranei, in particolare l'Italia centrale e meridionale, la Spagna nordoccidentale e la Grecia, seguiti da gravi inondazioni che hanno colpito la maggior parte dell'Europa centrale e orientale, e successivamente anche Italia e Spagna. La gestione sostenibile delle risorse idriche, sancita dalla direttiva quadro Acque² e dalla direttiva Alluvioni³ dell'UE, è il fulcro della risposta alla triplice crisi planetaria dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento e svolge un ruolo centrale nel rafforzamento della resilienza dell'UE.</p>	<p>D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema</p> <p>D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali</p> <p>D.G. per i lavori pubblici e la Protezione Civile</p>
17.2. 2025	<p>ST 6301 2025 INIT – PROPOSTA Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla diciassettesima conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento riguardo ad alcuni emendamenti degli articoli e degli allegati della convenzione</p>	<p>La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("la convenzione") è stata adottata il 22 marzo 1989 ed è entrata in vigore nel 1992. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono parti della convenzione. Le parti vincolate dalla convenzione sono 191. L'elemento basilare della convenzione è un sistema di controllo per l'esportazione, l'importazione e il transito di alcuni tipi di rifiuti attraverso la procedura di "previo assenso informato". Le esportazioni di rifiuti oggetto della convenzione devono essere notificate in anticipo alle autorità competenti degli Stati membri di importazione e di transito. Le notifiche sono effettuate per iscritto e contengono le dichiarazioni e le informazioni di cui all'allegato V, sezione A, della convenzione. Un'esportazione di rifiuti può essere effettuata solo se e quando tutti gli</p>	<p>D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 FEBBRAIO 2025

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
		<p>Stati interessati hanno dato il loro consenso scritto (articolo 6 della convenzione). Il sistema di controllo previsto dalla convenzione si applica ai rifiuti pericolosi definiti all'articolo 1 ed elencati nell'allegato VIII della convenzione, così come ai rifiuti elencati nell'allegato II, ossia i rifiuti domestici, i residui derivanti dall'incenerimento dei rifiuti domestici, determinati rifiuti di plastica e i rifiuti non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La convenzione contiene nell'allegato IX anche un elenco di rifiuti che non rientrano nel suo ambito di applicazione e sistema di controllo, a meno che non contengano sostanze appartenenti a una categoria di cui all'allegato I in concentrazioni tali da presentare una delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III.</p>	
19.2. 2025	<p>ST 6358 2025 INIT – PROPOSTA Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle richieste di proroga di deroghe specifiche e alle proposte di modifica dell'allegato A della convenzione</p>	<p>La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti (COP) della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in riferimento alla prevista adozione di decisioni volte a modificare l'allegato A inserendovi le paraffine clorate con lunghezza della catena del carbonio nell'intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso (paraffine clorate a catena media, MCCP), il clorpirifos e gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e composti.</p>	<p>D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 FEBBRAIO 2025

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
28.2.2025	<p>ST 6599 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 29.1.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti lattiero-caseari, determinati additivi alimentari ottenuti da animali, budelli di collagene, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti composti contenenti capsule di gelatina</p>	<p>Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare al fine di garantire che le partite di animali e merci provenienti da paesi terzi o da loro regioni siano conformi alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione.</p> <p>Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione² integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda, tra l'altro, l'identificazione di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano soggetti alla prescrizione che il paese terzo o la sua regione, o lo stabilimento, figurino in un elenco e che siano rilasciati certificati ufficiali, nonché per quanto riguarda le condizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di partite di tali animali e merci.</p>	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali